



**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale del controllo**

**per l'Emilia - Romagna**

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr. Sergio Basile	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Primo Referendario

\*\*\*\*\*

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,  
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive  
modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23  
ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.  
639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 ottobre 2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del comune di Portomaggiore (FE) in data 13/07/2010;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

vista l'ordinanza presidenziale n. 41 del 16 settembre 2010, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il magistrato relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso;

ritenuto in

#### FATTO

Il Sindaco del comune di Portomaggiore (FE), ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l'interpretazione dell'articolo 74, 2° comma, della legge 23 ottobre 1960

n. 1196<sup>1</sup>.

In particolare, il Sindaco, nel rappresentare che la carenza di personale di cancelleria presso l'ufficio del giudice di pace di Portomaggiore (FE) - il cui ambito territoriale è comprensivo anche dei comuni di Ostellato, Voghera, Masi e Torello - dura da più di sei anni e che, durante l'intero periodo, il comune di Portomaggiore ha provveduto a distaccare proprio personale presso detto ufficio giudiziario al fine di consentirne il funzionamento, richiede se l'Ente possa assumere un dipendente a tempo determinato e parziale, con l'unico obiettivo di destinarlo all'attività di applicato di segreteria e cancelliere dell'ufficio di giudice di pace e se, in questo caso, la corrispondente voce di spesa possa essere rimborsata dal Ministero della giustizia. In alternativa, chiede se il Comune sia legittimato a richiedere il rimborso per le spese sostenute dal personale comunale comandato presso il suddetto ufficio del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 74 l. 1196/1960.

ritenuto in

---

<sup>1</sup> **ART. 74. APPLICAZIONE TEMPORANEA - INDENNITÀ**

In caso di mancanza o impedimento temporanei di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo, il capo dell'ufficio giudiziario superiore in sede può, per urgenti necessità, disporre che ne faccia le veci un funzionario o dattilografo addetto ad altro ufficio giudiziario del luogo da lui dipendente.

In mancanza di cancelliere o segretario il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale.

Al notaio, al segretario o al vice segretario comunale, chiamati a sostituire i funzionari di cancelleria e segreteria, per ogni giornata di effettivo servizio è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per i gettoni spettanti ai segretari delle commissioni operanti nelle amministrazioni dello stato. alla liquidazione si provvede di ufficio.

## DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 17 febbraio 2006, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi

della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta *“alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.*

*Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.*

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta, pertanto, essere ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Nel merito occorre premettere che, dalla copiosa documentazione in atti, è emerso che la mancanza di funzionario di segreteria/cancelleria, da adibire all'ufficio del giudice di pace di Portomaggiore, si è negli anni cronicizzata, tanto da dover richiedere, con costanza e continuità, il comando di personale comunale presso l'ufficio giudiziario in questione.

La problematica sottoposta all'esame della Sezione trova soluzione nel disposto letterale dell'articolo 74 legge 1196/1960, che prevede tale facoltà sostitutiva, a richiesta del *"capo dell'ufficio giudiziario superiore in sede"*, per assicurare la continuità di svolgimento della funzione giudiziaria ed evitare un disservizio (come la chiusura della cancelleria per il deposito tempestivo di atti giudiziari; il rinvio delle udienze; ecc.) alla collettività territoriale.

A tale scopo la norma, non a caso titolata *"Applicazione temporanea"*, individua una modalità surrogatoria dei dipendenti del Ministero della giustizia, al fine di sopperire alla *"mancanza o impedimento (entrambi) temporanei di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo"*, e solo con riferimento ad *"urgenti necessità"*.

La stessa norma individua, poi, una gradualità da seguire nell'individuazione dei sostituti: innanzi tutto, viene indicato il personale amministrativo addetto presso altro ufficio giudiziario, cioè appartenente alla stessa amministrazione del soggetto sostituito; poi, un libero professionista, quale il notaio; infine, il segretario o il vice segretario comunale, salva, in ogni caso, l'indennità da corrispondere *"per ogni giornata di effettivo servizio"*.

Tuttavia, sia per l'espresso disposto normativo, che fa riferimento ad una sostituzione temporanea connessa a necessità urgenti e improrogabili, sia anche con riguardo alla peculiare funzione di ausiliario del giudice, che il funzionario di

segreteria/cancelleria è chiamato a svolgere, l'applicazione dell'articolo 74 della legge 1196/1960 non può, a parere del Collegio, divenire la modalità ordinaria per assicurare il funzionamento di ufficio giudiziario.

Inoltre, anche con riferimento alla disciplina specifica dettata per gli Enti locali, non pare che l'articolo 74, 2° comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 possa giustificare l'assunzione, da parte dell'Ente locale, di un dipendente a tempo determinato e parziale, con l'unico obiettivo di destinarlo all'attività di applicato di segreteria e cancelliere dell'ufficio di giudice di pace.

Infatti, il comune di Portomaggiore, in quanto ente sottoposto al patto di stabilità interno, è tenuto al rispetto dell'obiettivo di contenimento della voce " spesa del personale", che concorre a determinare i saldi finanziari del patto di stabilità.

A partire dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e sino al più recente disposto dell' articolo 14, comma 7 e ss., della legge 122/2010, emerge la chiara volontà legislativa di incentivare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti, incentrata in un'ottica di responsabilizzazione ed autodeterminazione dell'ente medesimo (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie 3/Sez. Aut./2010/QMIG).

Nè sembra, infine, sostenibile l'ipotesi avanzata nel quesito (rimborso della corrispondente voce di spesa per l'unità di personale da parte del Ministero della giustizia), dal momento che l' art. 74, 2°

comma, legge 23 ottobre 1960 n. 1196, proprio perché deve trattarsi di una sostituzione temporanea, fa coerentemente riferimento alla corresponsione di " *un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per i gettoni spettanti ai segretari delle commissioni operanti nelle amministrazioni dello stato*".

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta di parere avanzata.

La Sezione, vista altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr, ritiene il presente parere questione di pacifica soluzione, ed, in quanto tale, idoneo a mantenere uniformità di indirizzo ed a prevenire il rischio di pronunce contrastanti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del comune di Portomaggiore (FE) ed al Consiglio delle Autonomie della Regione Emilia-Romagna.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 17 settembre 2010.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

*f.to ( Mario Donno )*

*f.to (Maria Teresa D'Urso)*

Depositata in segreteria il 17 settembre 2010.

Il Direttore di segreteria

*f.to ( Rossella Broccoli)*

